



**PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA**

O.S. prot. 484/2020

Visto l'art. 24 del d.l. n. 137/2020, pubblicato su G.U. n. 269 del 28/10/2020, che ha previsto per i Difensori la possibilità di depositare telematicamente gli atti relativi ad un procedimento penale, attraverso due modalità: a) trasmissione attraverso il Portale Deposito Atti Penali (PDP), riservato, allo stato, unicamente al deposito della nomina fiduciaria e degli atti (memorie, documenti, richieste e istanze) previsti dall'art. 415 bis comma 3 c.p.p.; b) inoltro tramite caselle PEC dedicate, con valore legale, di atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli suscettibili di trasmissione attraverso il PDP;

dato atto che, in data 1.12.2020, è stato stipulato, tra questa Procura della Repubblica, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e la Camera Penale di Torre Annunziata, Protocollo di Intesa relativo alle modalità di utilizzo del PDP (portale deposito atti penali), efficace dal 7.12.2020, e che con OS 446/2020 sono state formulate le indicazioni operative per l'utilizzo delle caselle di posta elettronica certificate in dotazione a questo Ufficio;

ritenuto di dettare delle disposizioni operative a cui le unità assegnate alle segreterie dei magistrati e quelle individuate per il monitoraggio e la gestione delle PEC ex art. 24, comma 4, del DL 137/2020, giusta OS prot. 454/2020, dovranno attenersi nell'applicazione del protocollo e dell'OS su indicati;

ciò posto;

**SI DISPONE**

1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo ed è qui da intendersi integralmente riportata, richiamata e trascritta.

2) Con decorrenza dal 7.12.2020, il deposito tramite PDP costituisce lo strumento esclusivo con cui gli Avvocati posso depositare telematicamente nomine e memorie previste dall'art. 415 bis comma 3 c.p.p.. A tal fine si formulano le seguenti indicazioni:

- a) per consentire ai difensori di depositare gli atti tramite PDP, è condizione preliminare e indispensabile che da parte delle Segreterie:
- una volta emesso l'avviso di conclusione delle indagini, sia valorizzato l'apposito campo in SICP (menu provvedimenti interlocutori);
  - sia correttamente inserita l'indicazione dell'Avvocato difensore nella scheda dell'indagato, nel caso in cui la nomina sia pervenuta in una fase antecedente l'avviso ex art. 415 bis c.p.p.;
  - ove possibile, il caricamento dei dati sia fatto richiamando le informazioni presenti nella tabella del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati collegata al SICP, così da inserire anche il Codice Fiscale;
- b) qualora la nomina fiduciaria sia stata rilasciata successivamente alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, l'Avvocato provvederà al deposito telematico della stessa attraverso il Portale Depositi Atti Penali;
- c) il deposito della nomina, intervenuta in un momento successivo alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, comporterà l'aggiornamento automatico delle informazioni in SICP e consentirà l'invio, a mezzo portale, degli atti previsti dall'art. 415 bis comma 3 c.p.p.;

d) allorché la qualità di difensore derivi da nomina rilasciata in una fase antecedente l'avviso ex art. 415 bis c.p.p., ma non ancora annotata in SICP, il deposito dell'atto contenente la nomina, mediante portale, sbloccherà comunque l'invio degli atti successivi;

e) risultando soddisfatti i requisiti dell'inserimento a SICP dell'emissione dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. e della qualità di difensore, questi può inviare attraverso PDP le memorie e i documenti previsti dall'art. 415 bis c. 3 c.p.p.;

f) il Portale deposito atti penali, analogamente a quanto avviene per il Portale Notizie di Reato, è collegato informaticamente all'applicativo SICP. Gli atti caricati nel PDP, una volta *accettati*, secondo la procedura prevista, confluiscono nel fascicolo informatico diventando accessibili a SICP, attraverso il menu "documenti e atti", e contemporaneamente vengono inviati al fascicolo iscritto in TIAP, ove risultano caricati nella directory "Faldone SICP – Documento acquisito da SICP";

g) l'accettazione degli atti pervenuti attraverso il PDP si effettua da SICP, menu "Ricezione atti da Avvocati", selezionando opportunamente la voce "Ricezione Deposito"; il personale assegnato alle Segreterie dei Magistrati è stato configurato per la gestione dei depositi relativi al ruolo di riferimento.

3) Salvo quanto previsto dall'art. 24, comma 1, ultima parte, del DL n. 137/2020, ai sensi dell'art. 172 co. 6 c.p.p. gli atti depositati tramite PDP verranno presi in carico dall'Ufficio il giorno stesso del loro deposito solo se inviati entro le ore 13.30 del giorno lavorativo (ivi compreso il sabato); di converso, quelli depositati telematicamente oltre l'ora su indicata oppure in un giorno festivo verranno presi in carico il primo giorno lavorativo successivo a quello del deposito telematico.

4) La segreteria del magistrato provvederà, quotidianamente, a verificare il deposito di atti, tramite PDP, accedendo all'apposita funzione del SICP, evidenziandosi che il difensore procederà alla trasmissione della "ricevuta di inoltro" alla PEO della segreteria del PM titolare del procedimento solo nel caso in cui, entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello dell'invio, gli atti non risultino né *accettati*, né *rifiutati*.

5) Il deposito con valore legale di atti diversi da quelli previsti dall'art. 415 bis comma 3 c.p.p. proseguirà con le modalità e secondo le indicazioni contenute nell'OS 446/2020, cui si rinvia, con trasmissione agli indirizzi di posta elettronica PEC in dotazione a questo Ufficio ivi indicati.

6) L'attività di sistematico monitoraggio della casella di posta elettronica depositoattipenali.procura.torreannunziata@giustiziacert.it, per le attività descritte dall'art. 24 comma 4 D.L. 137/2020, di norma compete al Dirigente del Registro Generale e all'Ufficio Ricezione atti, con la riserva di cui al punto n. 2, lettere b) e c), dell'OS n. 454/2020.

7) Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti inviati dai difensori all'indirizzo PEC su indicato, la segreteria del pubblico ministero provvede ad annotare nel registro SICP la data di ricezione degli atti a mezzo PEC e ad inserire gli stessi nel fascicolo telematico utilizzando l'apposita funzione "allega documento", nonché provvede ad inserire nel fascicolo cartaceo copia analogica degli atti ricevuti e la stampa del rapporto di trasmissione con l'attestazione della data di ricezione degli stessi nella casella di posta elettronica certificata dell'Ufficio.

Al deposito degli atti tramite la PEC dedicata si applicano le disposizioni di cui al punto n. 3 che precede.

8) Sino alla data del 14.12.2020, al solo fine di consentire agli Avvocati, che non abbiano ancora provveduto, di dotarsi di firma digitale o firma elettronica qualificata, è consentita la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata alla PEC:

depositoattipenali.procura.torreannunziata@giustiziacert.it degli atti per i quali è previsto l'invio attraverso il Portale dei depositi telematici.

9) Nel caso di interruzione dei servizi telematici e di conseguente impossibilità di accedere al Portale dei depositi telematici, è consentita la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata alla PEC: [depositoattipenali.procura.torreannunziata@giustiziacert.it](mailto:depositoattipenali.procura.torreannunziata@giustiziacert.it) degli atti dei quali è previsto il deposito attraverso il Portale dei depositi telematici, previa allegazione di dichiarazione del difensore che attesti l'impossibilità di accedere al suddetto Portale.

10) Gli atti, per i quali l'art. 24 D.L. 137/2020 prevede il deposito in via esclusiva attraverso il PDP, pervenuti sulla casella PEC [depositoattipenali.procura.torreannunziata@giustiziacert.it](mailto:depositoattipenali.procura.torreannunziata@giustiziacert.it), oltre il termine del 14.12.2020 saranno privi di valore legale, salvo quanto previsto al punto 9).

11) Qualora siano inviati sulla PEC [depositoattipenali.procura.torreannunziata@giustiziacert.it](mailto:depositoattipenali.procura.torreannunziata@giustiziacert.it) o altra casella di posta elettronica in dotazione a questo Ufficio gli atti per i quali è previsto il deposito tramite PDP, la segreteria del pubblico ministero titolare del procedimento, anche previa interlocuzione con quest'ultimo, salvo quanto previsto ai punti 8) e 9), restituirà gli atti al difensore, invitandolo al deposito nelle forme previste, utilizzando la seguente formula: *"Si restituisce trattandosi di documentazione che non può essere presa in carico da questo Ufficio attraverso la PEC dovendo essere depositata mediante il PDP"*.

12) Di riportarsi, per quanto non espressamente previsto nel presente OS, e per le parti che non sono incompatibili con il suo dispositivo, all'OS n. 446/2020, all'OS n. 454/2020 ed al Protocollo di Intesa prot. 484/2020, allegati al presente ordine di servizio al fine di costituirne parte integrante e sostanziale.

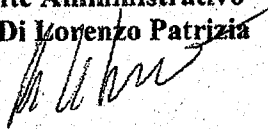
13) Di allegare, altresì, al presente OS il vademecum PDP.

14) I funzionari Gennaro Francione (responsabile ricezione atti/rege) e Pasquale Di Riso (responsabile delle segreterie) procederanno, nella rispettiva qualità ora menzionata, a monitorare il nuovo modulo organizzativo, riferendo, prontamente, alla dirigenza amministrativa e giurisdizionale in ordine ad eventuali criticità o necessità di correttivi da apportare.

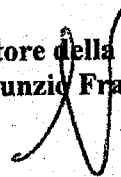
15) La diramazione del presente provvedimento, con gli atti ad esso allegati, ai Magistrati, a tutto il personale amministrativo, nonché al Presidente del Tribunale in sede, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e al Presidente della Camera Penale di Torre Annunziata.

Torre Annunziata, 2 dicembre 2020

**Il Dirigente Amministrativo**  
**Dott.ssa Di Lorenzo Patrizia**



**Il Procuratore della Repubblica**  
**Dott. Nunzio Fragliasso**



**PROTOCOLLO D'INTESA  
SULL'UTILIZZO DEL PORTALE DEPOSITO ATTI PENALI (PDP)  
E DELLE CASELLE PEC MUNITE DI VALORE LEGALE  
PER IL DEPOSITO DEGLI ATTI**

**PROCURA DELLA REPUBBLICA** AI SENSI DELL'ART. 24 D.L. 28.10.2020 N. 137

Presso il Tribunale di Torre Annunziata

Registrato a prot. inf. N. 484/2020

Stipulato tra

data 01 DIC 2020

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata

Camera Penale di Torre Annunziata

Visto l'art. 83, comma 12-quater.1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, ed ulteriormente modificato dal decreto legge 20 aprile 2020, n. 28, che demanda al Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia l'emanazione di un provvedimento contenente le disposizioni che regolano la procedura telematica di deposito da parte degli Avvocati di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale presso gli uffici del pubblico ministero autorizzati ad avvalersi di questo servizio con decreto del Ministro;

visto il provvedimento 11/5/2020 prot. n. 5477 del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia, pubblicato sul Portale dei Servizi Telematici, con il quale è stata data esecuzione a quanto previsto dall'Art. 83 c. 12 quater.1 del citato decreto;

vista la successiva nota della D.G.S.I.A. del 13/5/2020, che illustra in dettaglio la nuova funzionalità di SICP che consente agli Avvocati di trasmettere telematicamente:

- gli atti di nomina del difensore di fiducia;
- gli atti (memorie, documenti, richieste e istanze) indicati dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale e previsti dal comma 12-quater.1 dell'art. 83 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;

visto il decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, contenente *"Ulteriori misure urgenti di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19"*, il quale, all'art. 24 prevede che:

1. *In deroga a quanto previsto dall'articolo 221, comma 11, del decreto-legge n.34 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge 77 del 2020, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale presso gli uffici delle procure della repubblica presso i tribunali avviene, esclusivamente, mediante deposito dal portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalità stabilite nel decreto stesso, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento.*

2. *Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, saranno indicati gli ulteriori atti per (i) quali sarà reso possibile il deposito telematico nelle modalità di cui al comma 1.*

3. *Gli uffici giudiziari, nei quali è reso possibile il deposito telematico ai sensi dei commi 1 e 2, sono autorizzati all'utilizzo del portale, senza necessità di ulteriore verifica o accertamento da parte del Direttore generale dei servizi informativi automatizzati.*

4. *Per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, è consentito il deposito con valore*

*legale mediante posta elettronica certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'art. 7 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati e pubblicato sul Portale dei servizi telematici. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio.*

*5. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi del comma precedente, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico. Ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo provvede, altresì, all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio.*

dato atto che questa Procura della Repubblica, d'intesa con l'Avvocatura, ha sperimentato in data 10, 20, 23 e 24 novembre 2020, con esito positivo, l'utilizzo del Portale deposito atti penali, come attestato dal Magistrato dr.ssa Antonella Lauri con nota datata 25.11.2020 e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, Avv. Luisa Liguoro, e dal segretario della Camera Penale, Avv. Salvatore Barbuto, con note del 24.11.2020;

visti i provvedimenti del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia:

- prot. 10667 del 4/11/2020, con il quale, all'art. 2, si precisa che gli atti per i quali l'art. 24 c. 2 DL 137/2020 prevede il deposito attraverso il *portale del processo penale telematico* sono depositati esclusivamente attraverso il Portale deposito atti penali di cui al provvedimento direttoriale n. 5477 dell'11/5/2020;

- prot. n. 10791 del 9/11/2020, con il quale sono stati individuati gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all'art. 24, comma 4 del decreto legge n. 137/2020, nonché le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio;

rilevato, pertanto, che per questa Procura della Repubblica sono state completate le attività di configurazione dei registri informatici per prepararli alla ricezione, con valore legale, degli atti previsti dall'art. 415 bis comma 3 del codice di procedura penale ed è stata configurata la casella PEC assegnata dal Direttore Generale S.I.A. per il deposito degli atti penali di cui all'art. 24, comma 4 del decreto legge n. 137/2020;

ritenuto opportuno, per assicurare il corretto utilizzo dei citati canali di trasmissione telematica, adottare il presente protocollo d'intesa con l'Avvocatura al fine di disciplinare le modalità operative del deposito degli atti di cui all'art. 415 bis, comma 3, c.p.p. mediante il Portale del processo penale telematico (di seguito indicato anche come PDP) e degli altri atti di cui all'art. 24, comma 4, DL 28.10.2020, n. 137, a mezzo PEC;

**si conviene quanto segue**

### **Deposito degli atti penali a mezzo del portale del processo penale telematico (PDP)**

1. Il deposito della nomina fiduciaria nonché di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'art. 415 bis, comma 3, del codice di procedura penale, una volta intervenuta la *discovery* degli atti del procedimento con la notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell'articolo 415 bis c.p.p., deve essere effettuato per via telematica attraverso il Portale Deposito Atti Penali (PDP), accessibile dal Portale Servizi Telematici (PST) all'indirizzo <http://pst.giustizia.it> tramite l'Area Riservata; l'identificazione informatica dei difensori per l'accesso

all'Area Riservata avviene tramite smart card e l'accesso al Portale Deposito Atti Penali (PDP) è consentito ai soggetti iscritti nel REGINDE con il ruolo di avvocato.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e la Camera Penale si impegnano a diffondere ed a promuovere tra i propri iscritti l'utilizzo del Portale (PDP) quale sistema esclusivo per il deposito degli atti del difensore su indicati.

Si allega, al presente protocollo, il manuale di utilizzo della procedura informatica ad uso degli Avvocati.

2. Costituisce requisito indispensabile per il deposito di memorie, documenti, richieste e istanze l'annotazione nel SICP dell'emissione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari nonché la corretta indicazione dell'Avvocato difensore nella scheda dell'indagato, quando pervenuta in fase antecedente l'avviso ex art. 415 bis c.p.p..

La Procura vigilerà sulla corretta e sistematica annotazione di tali informazioni.

3. Qualora la nomina fiduciaria sia intervenuta successivamente alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, l'Avvocato provvederà al deposito telematico della stessa attraverso il Portale depositi atti penali.

L'accettazione della nomina comporterà automaticamente l'aggiornamento delle informazioni al RGNR e consentirà l'invio a mezzo Portale degli atti previsti dall'art. 415 bis comma 3 c.p.p..

Allorché la qualità di difensore derivi da nomina rilasciata in fase antecedente l'avviso, ma non ancora annotata al RGNR, l'Avvocato potrà ricaricarla attraverso il Portale, così da sbloccare l'invio degli atti successivi.

4. L'atto del procedimento in forma di documento informatico da depositare presso l'ufficio di Procura dovrà rispondere ai requisiti indicati negli artt. 4 e 5 del provvedimento n. 5477 dell'11 maggio 2020 del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia nonché dovrà essere depositato secondo la procedura indicata nell'articolo 6 del suddetto provvedimento, come di seguito indicato.

Gli atti del procedimento ed i documenti allegati sono depositati dai difensori alla Procura della Repubblica secondo la procedura prevista sul PDP, che consiste:

- nell'inserimento dei dati richiesti dal sistema;
- nel caricamento dell'atto del procedimento e dei documenti allegati;
- nell'esecuzione del comando di invio.

Il PDP, al termine della procedura su indicata, genera la ricevuta di accettazione del deposito che contiene:

- un identificativo unico nazionale nella forma anno/numero;
- i dati inseriti dal depositante;
- la data e l'orario dell'operazione di invio rilevati dai sistemi del Ministero.

La ricevuta è scaricabile e resta, comunque, a disposizione del difensore sul PDP.

5. L'atto del procedimento in forma di documento informatico, da depositare telematicamente presso l'ufficio del pubblico ministero, deve rispettare i seguenti requisiti:

- è in formato PDF;
- è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini;
- è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata.

I documenti allegati all'atto del procedimento in formato di documento informatico rispettano i seguenti requisiti:

- sono in formato PDF;
- le copie per immagine di documenti analogici hanno una risoluzione massima di 200 dpi;
- le tipologie di firma ammesse sono PAdES e CAdES;
- gli atti possono essere firmati digitalmente da più soggetti purché almeno uno sia il depositante;

- la dimensione massima consentita per ciascun deposito di atti ed eventuali allegati è pari a 30 megabyte.

Al fine di evitare blocchi informatici nella procedura di acquisizione degli atti o del riconoscimento automatico del testo, andranno evitate, nella compilazione del documento, le abbreviazioni (es. proc. pen.) o le sigle (es. art. 415 bis c.p.p.) e le parole andranno trascritte per esteso.

I difensori avranno, inoltre, cura di indicare nell'atto di nomina ovvero nella memoria o nota di deposito degli atti:

- l'ufficio al quale gli atti sono indirizzati (Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata);
- il nome del Pubblico Ministero titolare del procedimento;
- il numero del procedimento penale;
- il nome ed il cognome dell'indagato.

6. La Procura della Repubblica procederà alla gestione dei depositi pervenuti tramite il PDP ed in particolare alla preventiva verifica dell'allegazione della nomina del difensore o dell'atto equipollente, procedendo alla successiva accettazione o rifiuto del deposito degli atti e dei documenti come indicato dall'art. 7 del Provvedimento nr. 5477 dell'11 maggio 2020 del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia.

7. Salvo quanto previsto dall'art. 24, comma 1, ultima parte, del DL 28.10.2020, n. 137, in ordine al valore legale della data e dell'ora di deposito risultanti dalla ricevuta di accettazione rilasciata dal PDP ai sensi dell'art. 6 del provvedimento nr. 5477 del 12 maggio 2020, gli atti depositati tramite PDP, ai sensi dell'art. 172, comma 6, c.p.p., verranno presi in carico dall'Ufficio il giorno stesso del loro deposito solo se inviati entro le ore 13.30 del giorno lavorativo; quelli depositati telematicamente dopo tale ora o in un giorno festivo verranno presi in carico il primo giorno lavorativo successivo a quello del deposito telematico.

8. Dopo aver proceduto all'inoltro della nomina fiduciaria e dei documenti, l'Avvocato procederà all'invio della "ricevuta di inoltro" all'indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO) della segreteria del pubblico ministero titolare del procedimento solo qualora dalla verifica sullo *stato* del deposito quest'ultimo non risulti accolto né respinto entro le ore 12.00 del primo giorno lavorativo successivo a quello dell'invio telematico.

In tal caso la segreteria del magistrato titolare del procedimento procederà al controllo della presenza di eventuali errori nella trasmissione, dandone immediata comunicazione al difensore.

9. La trasmissione a mezzo posta elettronica anche certificata degli atti per i quali è previsto in via esclusiva l'invio attraverso il Portale dei depositi telematici, non è consentito e non produce alcun effetto di legge, salvo quanto previsto ai due capoversi che seguono.

10. Sino alla data del 14.12.2020, al solo fine di consentire agli Avvocati, che non abbiano ancora provveduto, di dotarsi di firma digitale o firma elettronica qualificata, è consentita la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata alla PEC:

depositoattipenali.procura.torreannunziata@giustiziacert.it degli atti dei quali è previsto il deposito attraverso il Portale dei depositi telematici.

11. Nel caso di interruzione dei servizi telematici e di conseguente impossibilità di accedere al Portale dei depositi telematici, è consentita la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata alla PEC: depositoattipenali.procura.torreannunziata@giustiziacert.it degli atti dei quali è previsto il deposito attraverso il Portale dei depositi telematici, previa allegazione di dichiarazione del difensore che attesti l'impossibilità di accedere al suddetto Portale.

### **Deposito di altri atti penali a mezzo PEC**

Sono confermate tutte le indicazioni contenute nell'ordine di servizio n. 446/20 datato 17.11.2020 della Procura della Repubblica, emanato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e la Camera Penale, allegato al presente protocollo quale parte integrante e sostanziale dello stesso, al quale si rinvia in questa sede, in ordine alla trasmissione e al deposito, da parte dei difensori, degli atti ivi indicati agli indirizzi PEC nello stesso elencati nonché in ordine alla presentazione delle querele, fatta eccezione per il deposito di memorie, documenti, richieste e istanze indicati dall'art. 415 bis, comma 3, c.p.p., che deve avere luogo esclusivamente mediante l'utilizzo del portale deposito atti penali (PDP).

Si stabilisce l'operatività del presente protocollo a far data dal 7 dicembre 2020.

Si formula riserva di modificarne o integrarne le disposizioni alla stregua di eventuali criticità che dovessero emergere a seguito dell'applicazione dello stesso.

Il presente protocollo viene redatto e firmato in triplice originale, uno per ciascuno dei sottoscrittori. Copia del presente protocollo sarà trasmessa, a cura della Procura della Repubblica, al Presidente del Tribunale, al Consiglio Superiore della Magistratura, al Procuratore Generale e al Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello, al Consiglio Nazionale Forense, all'Unione delle Camere Penali, al Capo del Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi ed al Direttore Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia nonché al C.I.S.I.A. di Napoli.

Il presente protocollo è pubblicato sul sito web della Procura della Repubblica di Torre Annunziata. Allegati: 1) Manuale utente Avvocato PDP; 2) provvedimenti del Direttore Generale S.I.A. prot. 5477 dell'11/5/2020, prot. 10667 del 4/11/2020, prot. n. 10791 del 9/11/2020; 3) ordine di servizio n. 446/20 datato 17.11.2020 della Procura della Repubblica di Torre Annunziata; 4) la nota datata 25.11.2020 del Magrif dr.ssa Antonella Lauri e le note datate 24.11.2020 degli Avvocati Luisa Liguoro, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, e Salvatore Barbuto, segretario della Camera Penale.

Torre Annunziata, 1 dicembre 2020

**IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA**

*Nunzio Frugliasso*

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI**

*Avv. Luisa Liguoro*

**IL PRESIDENTE DELLA CAMERA PENALE**

*Avv. Nicolas Balzano*